1. Occorre innanzi tutto accertare l'irreperibilità del creditore:
   - consultando l'elenco telefonico con riferimento alla città di ultimo indirizzo conosciuto;
   - consultando l'Ordine del professionista ultimo domiciliatario;
   - facendo ricerche al Cerved provinciale se l'importo della rimessa al creditore è superiore a euro 500,00.

2. È necessario presentare al Giudice delegato al fallimento un'istanza (**MF2/191**) con la quale viene chiesta l'autorizzazione a quanto segue:
   - versamento degli assegni, inviati in esecuzione del riparto finale e tornati al mittente, nel deposito bancario intestato al fallimento;
   - emissione di un assegno circolare non trasferibile intestato alle Poste italiane spa (deputate all'emissione dei libretti giudiziari) e dell'importo complessivo della somma di cui agli assegni suindicati;
   - versamento dell'imposta di registro a tassa fissa;
   - deposito dei libretti giudiziari presso la cancelleria unitamente alla copia autentica dell'istanza di autorizzazione (**MF2/192**)

Quando il Giudice delegato emana il decreto, occorre richiedere una copia autentica di detto provvedimento che, unitamente all'assegno circolare, verrà consegnato alle Poste italiane spa per l'emissione dei relativi libretti giudiziari nominativi.

Per il deposito presso la cancelleria, invece, occorre presentare i libretti, la copia dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registrazione e il mod. A8. A.A.G.G. del Tribunale.

Le operazioni di chiusura possono comunque essere avviate anteriormente al deposito di detti libretti.